## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I<sup>a</sup> SEZIONE L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 158/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

## Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Claudio Marchitiello, Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Sig.ra Maria Mostallino – Segretario ff.

1) RICORSO DELL'A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RIZZI FEDERICO SEGUITO GARA PARMA/MANTOVA DEL 17.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 228 del 18.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Mantova S.r.l. di Mantova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 27 marzo 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete